


TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
La Presidente della III Sezione Civile



Al Presidente del Tribunale
Ai Giudici della sezione fallimentare
Al Dirigente Amministrativo del Tribunale
Al Direttore della Cancelleria Fallimentare
Ai Curatori Fallimentari

Oggetto: Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54 - Nuove ipotesi di incompatibilità per i curatori fallimentari e gli altri organi delle procedure concorsuali -

INDICAZIONI OPERATIVE

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54, di cui all'oggetto, entrato in vigore il 25/6/2018, recante disposizioni per disciplinare il **regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali**, in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, L. n. 161/2007 prevede che:

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.»

b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:

«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilita').

1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerge la sussistenza di una causa di incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio

dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Art. 35.2 (Vigilanza).

1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
 - a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
 - b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
 - c) la data di conferimento dell'incarico;
 - d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
 - e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.»

Art. 2 Modifiche alla legge fallimentare

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2. «Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.»

Art. 3 -Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270-

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma

«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.»

Art. 4 - Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole:

«nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» ;

b) all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; ».

Il decreto legislativo integralmente innanzi riportato, prevede, in sintesi, nuove ipotesi di incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali per **rapporti di parentela, affinità, convivenza** e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico nonché la **vigilanza del Presidente della Corte di appello** sulle nomine ai predetti incarichi, conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua.

Appare doveroso, al fine di consentire alla sezione un'efficiente gestione degli adempimenti da parte del Tribunale fallimentare ovvero dallo stesso curatore fallimentare, dare le seguenti indicazioni.

Il decreto in esame esige che al momento dell'accettazione dell'incarico, e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il professionista nominato (eccezion fatta per il coadiutore) deve depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause d'incompatibilità, in mancanza della quale il Tribunale deve provvedere d'urgenza alla sua sostituzione.

Il coadiutore deve invece consegnare la dichiarazione al curatore o al commissario, entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. E in questo caso spetterà al curatore o al commissario depositare la dichiarazione in cancelleria, entro i due giorni successivi. In mancanza della prescritta dichiarazione, o quando emerga la sussistenza di una causa d'incompatibilità, il curatore non potrà avvalersi del coadiutore nominato.

Ai fini del miglior esercizio della vigilanza del Presidente della Corte di Appello, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che prevede la possibilità di estrarre anche in forma massiva, dalle dichiarazioni di cui all'art. 35.1, dati fondamentali quali il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza; il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli; la data di conferimento dell'incarico; il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2, e la natura di tale rapporto), sembra utile, ed opportuno, predisporre un modulo uniforme, che verrà pubblicato sul sito web del Tribunale e comunque posto dalla Cancelleria a disposizione degli interessati e che dovrà essere utilizzato da tutti i professionisti nominati dalla sezione fallimentare a far data dalla pubblicazione della presente circolare.

Il responsabile della cancelleria fallimentare, in accordo con le disposizioni che vorrà impartire il dirigente amministrativo, adotterà quanto prima le necessarie misure organizzative per la ricezione e conservazione delle dichiarazioni di incompatibilità.

Le dichiarazioni positive inoltre saranno immediatamente trasmesse al giudice delegato per l'attivazione, davanti al Collegio fallimentare, della procedura di sostituzione del professionista che versi in condizione di incompatibilità .

Dispone che la presente nota, venga pubblicata sul sito web del Tribunale e trasmessa al Presidente del Tribunale, ai curatori e commissari via PEC ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Foggia.

Foggia, 26/10/2018

La Presidente della III sezione civile
Rosella Anna Modarelli

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Fallimentare

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI CURATORE
(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)
(ART. 29 Legge Fallimentare)

N. _____ Reg. Fall.
Giudice Delegato
Dott. _____

Ill.mo Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di:

_____ il sottoscritto _____
codice Fiscale _____ con Studio in _____
Via Piazza _____ Telefono _____
Fax _____ E-mail _____
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale in data _____
Giudice Delegato Dott./dott.ssa _____

COMUNICA

di accettare l'incarico.
Visto l'art. 28 L.F.

DICHIARA:

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs 54/2018

DICHIARA:

- di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, di non avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali;

IMPEGNANDOSI ALTRESÌ

a comunicare in via riservata al Presidente della Sezione e/o al G.D. eventuali azioni di responsabilità o procedimenti penali o disciplinari pendenti o che fossero instaurati nel corso della procedura.

Foggia, li _____

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore

DICHIARAZIONE DEL CURATORE

(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale)
(ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.lgs159/2011)

AL TRIBUNALE DI FOGGIA – SEZIONE FALLIMENTARE
Giudice Delegato Dr. _____
Proc. (rito) _____ N. _____ Anno _____
Denominazione _____

Il sottoscritto..... con Studio in
Via/Piazza Tel Fax E-mail
..... PEC nominato Curatore / Commissario giudiziale
/ Liquidatore giudiziale in data Giudice Delegato Dott.
.....

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato con d.lgs 54/2018

DICHIARA

A. che non esistono in capo ad esso rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

ovvero

B. che sussiste con il Dott. _____ magistrato in servizio presso il seguente ufficio giudiziario , facente parte del distretto della Corte d'appello di Bari, il seguente rapporto di cui all'art. 35 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

.....
.....
.....
Foggia li

Il Curatore - Il Commissario - Il Liquidatore